



## SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

Giorni rispetto alla votazione	Data	Adempimenti	Riferimenti normativi	Tematiche
Entro il 45° giorno antecedente la votazione	Scadenza: 18 gennaio 2018; <b>EMANATO il 28 dicembre 2017</b>	<b>Pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.</b> Lo stesso giorno del decreto di convocazione dei comizi va emanato anche il <b>decreto che stabilisce il numero di seggi assegnati a ciascuna circoscrizione per la Camera dei Deputati e regione per il Senato della Repubblica</b> . I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.	Art. 11 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 4 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali	Dal 29 dicembre 2017	<b>Obbligo per i comuni di mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti</b> , in base a proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi.	Art. 19 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 29 dicembre 2017 al 4 marzo 2018	<b>Inizio del divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale</b> ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.	Art. 9 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Divieto di comunicazione istituzionale
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 29 dicembre 2017 al 4 marzo 2018	<b>Nelle trasmissioni informative</b> riconducibili ad una testata giornalistica di <b>telegiornali o giornali radio, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata</b> esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. <b>In tutte le altre trasmissioni la loro presenza è vietata.</b>	Art. 1 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 29 dicembre 2017 al 4 marzo 2018	<b>Divieto di fornire in qualunque trasmissione radio-televisiva, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.</b> Questo divieto vale per le trasmissioni radio-televisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti.	Art. 5 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali	Dal 29 dicembre 2017	La <b>comunicazione politica radio-televisiva</b> si svolge nelle seguenti forme: <b>tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste</b> e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. Gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri: a) <b>per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare</b> , nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento; b) <b>per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione</b> che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di <b>soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute</b> , tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento.	Art. 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni	Dal 29 dicembre 2017 al 2 marzo 2018	<b>Obbligo per gli editori di quotidiani e periodici, che intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, di darne tempestiva comunicazione sulle testate</b> edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi <b>in condizioni di parità fra loro</b> . Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico-elettorale: a) <b>annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi</b> ; b) <b>pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati</b> ; c) <b>pubblicazioni di confronto tra più candidati</b> . La disposizione non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati.	Art. 7 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni	Dal 30 dicembre 2017	<b>Possibilità di raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.</b> Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.	Art. 7 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Adempimenti delle liste e dei candidati
Entro il 60° giorno antecedente la data della votazione	Entro il 3 gennaio 2018	<b>Comunicazione</b> da parte del Ministero dell'Interno al Ministero degli Affari Esteri <b>dell'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto</b> , ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti.	Art. 5 d.p.r. 2 aprile 2003, n. 104	Voto degli italiani all'estero



Entro il 10° giorno successivo alla data di convocazione dei comizi	Entro l'8 gennaio 2018	<b>Esercizio del diritto di opzione per il voto in Italia da parte dei residenti all'estero aventi diritto al voto.</b> La scadenza per l'esercizio dell'opzione è normalmente prevista entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, ma in caso di scioglimento anticipato delle Camere, tale scadenza è spostata al 10° giorno successivo alla convocazione dei comizi.	Art. 4 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro il 45° giorno antecedente la votazione	Entro il 18 gennaio 2018	<b>Pubblicazione</b> , da parte del Ministero dell'Interno, nel proprio sito internet del <b>fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste</b> , le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge.	Art. 20 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361	Adempimenti del Ministero dell'Interno
Dalle ore 8 alle ore 20 del 44° e 43° giorno e dalle ore 8 alle ore 16 del 42° giorno antecedente la votazione	Dalle ore 8 alle ore 20 del 19 e 20 gennaio e dalle ore 8 alle ore 16 del 21 gennaio 2018	<b>Deposito presso il Ministero dell'Interno del contrassegno</b> da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati. Unitamente al contrassegno va indicato anche il <b>nome del partito o del gruppo politico</b> e va presentato il suo statuto o una dichiarazione con gli elementi minimi di trasparenza richiesti dalla legge. Al momento del deposito va presentata anche l'eventuale <b>dichiarazione di collegamento in una coalizione</b> . Contemporaneamente vanno anche presentati il <b>programma elettorale del partito o della coalizione</b> (sottoscritto dal presidente del partito o gruppo politico con firma autenticata), indicante anche il <b>nome della persona a capo della forza politica</b> (di cui va allegata una dichiarazione di assenso all'investitura). Va anche indicato il <b>nome di un rappresentante effettivo (e di uno supplente) per ciascuna circoscrizione</b> per la Camera o regione per il Senato incaricato di presentare la lista dei candidati, designazione che va effettuata con un unico atto per tutte le circoscrizioni o regioni, autenticato da un notaio. I partiti che normalmente utilizzano un simbolo sono obbligati a presentare un contrassegno che lo riproduca. Nel caso in cui più partiti presentino un'unica lista di candidati, potranno presentare un contrassegno composito che riproduca i simboli dei diversi partiti che ne fanno parte. Non possono essere presentati contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati o che riproducano simboli utilizzati normalmente da altri partiti o simboli, elementi, diciture che, essendo usati normalmente da partiti presenti in Parlamento, possano ingannare l'elettore. Sono inoltre vietati contrassegni che riproducano immagini o soggetti religiosi o che siano presentati esclusivamente per impedire ad altri soggetti di utilizzarli. Il deposito del contrassegno può essere eseguito con un unico atto anche se effettuato per più consultazioni (Camera, Senato e Circoscrizione Estero), anche con contrassegni diversi, purché siano al massimo uno per ogni consultazione. Il contrassegno dev'essere depositato <b>in triplice esemplare</b> . È opportuno che siano presentati contrassegni in due misure, entrambi in tre esemplari: uno circoscritto da un cerchio del diametro di 10 cm e uno circoscritto da un cerchio del diametro di 3 cm. Il deposito dev'essere effettuato da una persona munita di mandato autenticato da un notaio e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato (dei partiti o gruppi se si tratta di un contrassegno composito). Tale persona deve eleggere domicilio a Roma, per poter ricevere notificazioni e comunicazioni relative alla sostituzione del contrassegno presentato e alle decisioni in merito alle eventuali opposizioni sollevate.	Artt. 14, 14-bis, 15 e 17 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle liste e dei candidati
Tra il 41° e il 40° giorno antecedente la votazione	Tra il 22 e il 23 gennaio 2018	Il Ministero nei due giorni successivi restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità del deposito. Nel caso un contrassegno non sia valido, <b>il Ministero invita il depositante a sostituirlo</b> entro 48 ore dalla notifica dell'avviso. Lo stesso termine è previsto nel caso la dichiarazione indicante gli elementi minimi di trasparenza sia incompleta. Contro tali decisioni <b>è ammessa opposizione all'Ufficio centrale nazionale</b> , sia da parte dei depositanti a cui è stato chiesto di sostituire il proprio contrassegno, sia da parte di altri depositanti se ritengono che un contrassegno ammesso sia confondibile con il loro, sia da parte dei depositanti cui sia stata richiesta l'integrazione della dichiarazione minima di trasparenza. Tale opposizione dev'essere presentata al Ministero dell'Interno entro 48 ore dalla sua decisione e dev'essere notificata ai depositanti interessati. Il Ministero dell'Interno invia tali opposizioni all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti interessati. <b>Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello riacquisito non può essere più sostituito.</b>	Art. 16 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle liste e dei candidati
Entro il 36° giorno antecedente la votazione	Entro il 27 gennaio 2018	<b>Comunicazione</b> da parte del Ministero dell'Interno a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e a ciascun Ufficio elettorale regionale per il Senato <b>dei nominativi dei rappresentanti effettivi e supplenti dei partiti o gruppi politici incaricati di presentare le candidature</b> in ciascuna circoscrizione o regione.	Art. 17 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti del Ministero dell'Interno
Entro il 35° giorno antecedente la votazione	Entro il 28 gennaio 2018	<b>Designazione da parte dei partiti o gruppi politici di al massimo due rappresentanti supplenti incaricati di presentare le candidature</b> in ciascuna circoscrizione per la Camera o regione per il Senato nel caso in cui entrambi i rappresentanti precedentemente designati siano impediti a provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'Interno deve dare immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale o all'Ufficio elettorale regionale interessato.	Art. 17 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle liste e dei candidati



<p>Dalle ore 8 alle ore 20 del 35° giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del 34° giorno antecedente la votazione</p>	<p>Dalle ore 8 alle ore 20 del 28 e 29 gennaio 2018</p>	<p><b>Presentazione delle candidature</b> per ciascuna circoscrizione presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo di regione. Insieme alla lista dei candidati devono essere presentati <b>gli atti di accettazione delle candidature</b> firmati e autenticati, <b>i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata dal prescritto numero di elettori</b>. Insieme a tale dichiarazione devono essere presentati anche <b>i certificati dei sindaci dei comuni dei sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali</b> del collegio. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione del <b>contrassegno depositato</b> dalla lista e di <b>due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare i rappresentanti di lista</b> presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o l'Ufficio elettorale regionale per il Senato e presso gli uffici di sezione. Questi delegati sono le persone a cui saranno comunicate eventuali contestazioni o modifiche apportate alla lista e autorizzate a presentare eventuali ricorsi e ad assistere alle operazioni di sorteggio. Alla lista va allegato un <b>elenco di 4 candidati supplenti</b>, 2 maschi e 2 femmine.</p> <p>Ciascuna lista deve presentare candidature in <b>almeno due terzi dei collegi plurinominali</b> della circoscrizione e in <b>tutti i collegi uninominali del collegio plurinominali</b>. In ogni caso, nel caso sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione. Le liste collegate in coalizione presentano un <b>unico candidato in tutti i collegi uninominali</b> e l'indicazione di questi candidati dev'essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le liste della coalizione. I candidati nei collegi uninominali devono sottoscrivere la candidatura per accettazione. Per ogni candidato vanno indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e collegio per cui è presentato. Nel complesso delle candidature di ogni lista o coalizione nei collegi uninominali nessuno dei due generi può essere rappresentato <b>in misura superiore al 60% a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato</b>.</p> <p>La lista dei candidati nei collegi plurinominali è composta da un <b>elenco di candidati inseriti secondo un ordine numerico il cui numero dev'essere non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio e non inferiore alla metà di tale numero, ma in ogni caso compreso tra 2 e 4</b>. Per il Senato, nel caso di un collegio cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. I candidati devono essere inseriti in <b>ordine alternato di genere</b>. Nel complesso delle candidature di ogni lista o coalizione nei collegi plurinominali della Camera nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di <b>capolista in misura superiore al 60%</b>. La quota del 60% per i capolista è richiesta anche nella composizione delle liste nei collegi plurinominali di ciascuna regione per il Senato.</p> <p><b>Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali e nessuno può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, ma il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, entro il limite di 5. Nessuno può candidarsi contemporaneamente alla Camera e al Senato o nella circoscrizione Estero e in un collegio italiano.</b></p> <p>La presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominali o, in caso di collegio plurinominali compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominali.</p> <p>Normalmente, se non diversamente stabilito, in caso di scioglimento delle camere che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo di sottoscrizioni è ridotto alla metà. In occasione delle elezioni politiche del 2018, invece, tale numero è <b>ridotto a un quarto</b>, richiedendo quindi un numero di sottoscrizioni compreso tra <b>375 e 2.000</b>.</p> <p>Le sottoscrizioni devono essere autentiche e sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.</p> <p>Le sottoscrizioni <b>non sono richieste per i partiti o gruppi politici presenti come gruppo parlamentare in entrambe le Camere</b> all'inizio della legislatura. In questo caso la presentazione della lista è sottoscritta dal presidente o segretario del partito o da uno dei rappresentanti con firma autenticata. Le sottoscrizioni non sono richieste nemmeno per i partiti o gruppi rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni politiche. Per il 2018 è previsto l'esonero dalle sottoscrizioni per partiti o gruppi presenti come gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere.</p>	<p>Artt. 18-bis, 19, 20 e 21 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 9 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533</p>	<p>Adempimenti delle liste e dei candidati</p>
---	---	--	--	--



Entro il 33° giorno antecedente la votazione	Entro il 30 gennaio 2018	Entro il giorno successivo alla presentazione delle liste l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o l'Ufficio elettorale regionale per il Senato <b>verifica le liste presentate e le ricusa o le modifica</b> ove previsto. I delegati di lista possono prendere visione delle scelte effettuate entro lo stesso giorno e presentarsi ad udienza con l'ufficio il giorno successivo alle ore 12. Nella stessa giornata l'ufficio comunica le proprie decisioni ai delegati di lista. Contro queste decisioni <b>i delegati possono ricorrere</b> all'Ufficio centrale nazionale entro 48 ore dalla comunicazione, depositando il ricorso presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o l'Ufficio elettorale regionale per il Senato. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi e comunica ai ricorrenti le decisioni nelle 24 ore successive.	Artt. 22 e 23 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 10 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle liste e dei candidati
Dalla data di presentazione delle candidature	Dal 29 gennaio 2018	<b>Possibilità per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali di trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi</b> , sulla base dei seguenti criteri: a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, <b>tra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e tra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche</b> ; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) <b>nessun soggetto politico può diffondere più di 2 messaggi in ciascuna giornata di programmazione</b> ; g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente. La trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica.	Artt. 3 e 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Tra il 33° e il 30° giorno antecedente la votazione	Tra il 30 gennaio e il 2 febbraio 2018	<b>Definizione da parte della giunta comunale degli spazi da destinare all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti elettorali da parte delle liste che partecipano all'elezione.</b> Gli spazi destinati alle liste partecipanti alle elezioni verranno suddivisi assegnando ad ognuna uno spazio di 2mt per 1mt e ad ogni candidatura uninominale uno spazio di 1mt per 0,70mt, seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature. Nel caso in cui entro il 34° giorno antecedente la votazione non siano ancora state comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la ripartizione degli spazi verrà effettuata entro i due giorni successivi alla comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.	Artt. 2-5 l. 4 aprile 1956, n. 212	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Entro il 32° giorno antecedente la votazione	Entro il 31 gennaio 2018	<b>Esercizio del diritto di opzione per il voto per corrispondenza da parte degli italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale del 4 marzo 2018.</b>	Art. 4-bis l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro il 30° giorno antecedente la votazione	Entro il 2 febbraio 2018	<b>Comunicazione</b> , da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, <b>dell'elenco delle liste ammesse con i relativi contrassegni all'Ufficio centrale nazionale.</b>	Art. 14-bis d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti degli Uffici elettorali
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dal 2 febbraio 2018	<b>Inizio della propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali</b> , purché effettuata negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune. È vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti). È vietato anche il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.	Art. 6 l. 4 aprile 1956, n. 212 e art. 3 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Propaganda elettorale
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dal 2 febbraio 2018	<b>Inizio della possibilità di tenere riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.</b>	Art. 7 l. 24 aprile 1975, n. 130	Propaganda elettorale
Entro il 28° giorno antecedente la votazione	Entro il 4 febbraio 2018	<b>Comunicazione da parte del Ministero dell'Interno al Ministero degli Affari Esteri dell'elenco degli italiani temporaneamente all'estero per l'inserimento negli elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.</b>	Art. 4-bis l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero



Entro il 25° giorno antecedente la votazione	Entro il 7 febbraio 2018	<b>Invio</b> a cura dei comuni di iscrizione elettorale <b>della cartolina-avviso agli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia</b> recante l'indicazione della data della votazione e le informazioni sul ritiro del certificato elettorale. Tale cartolina è inviata anche ai residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse intese per garantire il pieno esercizio del diritto di voto o negli Stati la cui situazione politica o sociale comprometta il godimento di tale diritto. Tale scadenza è normalmente prevista per il 20° giorno successivo alla data di convocazione dei comizi, ma è spostata al 25° giorno antecedente la votazione in caso di scioglimento anticipato delle Camere.	Art. 23 d.p.r. 2 aprile 2003, n. 104 e art. 6 l. 7 febbraio 1979, n. 40	Voto degli italiani all'estero
Entro il 20° giorno antecedente la votazione	Entro il 12 febbraio 2018	<b>Pubblicazione</b> nella Gazzetta ufficiale <b>dell'elenco dei collegamenti ammessi</b> .	Art. 14-bis d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti degli Uffici elettorali
Entro il 18° giorno antecedente la votazione	Entro il 14 febbraio 2018	<b>Invio</b> da parte degli uffici consolari <b>del plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale, le indicazioni sulle modalità di voto, le liste di candidati e altro materiale agli elettori ammessi al voto per corrispondenza</b> .	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro il 15° giorno antecedente la votazione	Entro il 17 febbraio 2018	<b>Obbligo per i sindaci di pubblicare</b> nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici <b>il manifesto contenente le liste nell'ordine sorteggiato e i relativi contrassegni</b> .	Art. 24 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 11 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Dal 15° giorno antecedente la votazione	Dal 17 febbraio 2018	<b>Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere</b> , nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, <b>i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto</b> degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.	Art. 8 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
A 14 giorni dalla votazione	Dal 18 febbraio 2018	<b>Richiesta del plico elettorale da parte degli elettori residenti all'estero che non lo hanno ricevuto</b> ; la richiesta va presentata all'ufficio consolare.	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro l'11° giorno antecedente la votazione	Entro il 21 febbraio 2018	<b>Reiscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero per i cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali</b> . Se la loro richiesta di reiscrizione avviene entro l'8 gennaio possono anche esercitare l'opzione per il diritto di voto in Italia; altrimenti, sono ammessi a votare per corrispondenza.	Art. 16 d.p.r. 2 aprile 2003, n. 104	Voto degli italiani all'estero
Entro il 10° giorno antecedente la votazione	Entro il 22 febbraio 2018	<b>Invio</b> all'ufficio consolare <b>da parte degli elettori residenti all'estero della scheda elettorale votata</b> e del tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto.	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro le ore 16 del giovedì antecedente la votazione	Entro le ore 16 dell'1 marzo 2018	<b>Invio da parte degli uffici consolari</b> all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero <b>delle buste contenenti le schede votate</b> e degli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza.	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Nei due giorni antecedenti la votazione e nel giorno della votazione	Dal 2 marzo 2018	<b>Apertura straordinaria degli uffici elettorali comunali per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, la consegna dei duplicati e il rinnovo delle tessere elettorali</b> dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la votazione e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).	Art. 1 c. 400 lettera g) l. 27 dicembre 2013, n. 147	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Entro il venerdì o il sabato o la mattina del giorno della votazione	Entro il 2 o il 3 oppure la mattina del 4 marzo 2018	<b>Designazione dei delegati di lista presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o l'Ufficio elettorale regionale per il Senato</b> da parte dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature. L'atto di designazione dei delegati presso gli uffici elettorali di sezione dev'essere presentato al segretario del comune entro il 2 marzo oppure direttamente a ciascun presidente di sezione il pomeriggio del 3 o la mattina del 4 marzo, purché prima dell'inizio della votazione. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o l'Ufficio elettorale regionale per il Senato va presentato entro le ore 12 del 4 marzo alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo di regione.	Art. 25 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 12 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle liste e dei candidati
Nel giorno antecedente la votazione e nel giorno stabilito per le elezioni	Dalle 24 del 2 marzo 2018	<b>Divieto di organizzare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e di affiggere nuovi manifesti di propaganda</b> . Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200mt dall'ingresso delle sezioni elettorali. <b>Fine della trasmissione su mezzi radio-televisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica</b> .	Art. 9 l. 4 aprile 1956, n. 212 e artt. 4-9 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Propaganda elettorale



<b>Giorno della votazione</b>	<b>4 marzo 2018</b>	<b>Si vota dalle 7 alle 23 del 4 marzo 2018.</b>	Art. 1 c. 399 l. 27 dicembre 2013, n. 147	Votazione
<b>Operazioni di scrutinio</b>	<b>Dalle ore 23 del 4 marzo 2018</b>	<b>Lo scrutinio comincia al momento della chiusura delle operazioni di voto alle 23. Si procede per primo con lo scrutinio del Senato e successivamente con quello della Camera. Le operazioni di scrutinio devono proseguire senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.</b>	Artt. 67 e ss d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 16 e ss d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 e art. 2 c. 3 d.l. 3 maggio 1976, n. 161	Votazione